



COMUNE DI ATRANI

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA DIRIGENZIALE
Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINA

N° _____ del _____ REG. GEN.

N° 2 del 09.01.2019 - REG. U.T.C.

OGGETTO: Affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale_Impegno spesa "MIRAMARE SERVICE S.R.L." Anno 2019

Ditta: "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.° 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435"

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
Ing. Fabrizio Polichetti



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 2 del 09.01.2019

Oggetto: Affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale_Impegno spesa "MIRAMARE SERVICE S.R.L." Anno 2019
Ditta: "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.° 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435"

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE nei compiti dell'Ufficio Tecnico Comunale vi è, tra le altre cose, la gestione del Servizio Ecologia;
CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27.07.2017, il Comune di Maiori ha disposto la costituzione della società in house denominata "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 – REA SA-461435;
- con deliberazione di G.C. n. 30 del 04/04/2018 è stato disposto:
 1. **“di approvare lo schema di proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto “Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 2. **di pubblicare il suddetto schema ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016, mediante pubblicazione all'albo on line di questo Ente per 10 giorni;**
 3. **di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione degli atti consequenziali”;**

VISTA

la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 23/04/2018, avente ad oggetto” **Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale” con la quale si stabiliva di:**

- **di prendere atto:**
 - a. della relazione dell'Amministratore Unico della società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*All. “A”*), del 14.02.2018, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.686 del 14.02.2018;
 - b. della relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*All. “B”*);
- **di aderire** alla società *in house* “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n. 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656-REA SA-461435;
- **di partecipare** alla predetta società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, mediante l'acquisto di numero 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero) quote del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al **Comune di Atrani (SA)**, al prezzo complessivo di Euro 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero), di cui Euro 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 (zero virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ.;
- **di approvare** lo Statuto della società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” adeguato all'aumento di capitale sociale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*All. “C”*);
- **di destinare** la somma di € 1.563,00 da imputare sul pertinente capitolo del bilancio finanziario 2018/2020;
- **di conferire** al Sindaco, o ad un suo delegato, ampio mandato di intervenire nell'Assemblea dei Soci di “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per approvare tutte le modifiche dello statuto sociale indicate nello schema contenuto nell'Allegato C) e di apportare eventuali ulteriori modifiche, di carattere secondario, che fossero ritenute necessarie o utili per dare attuazione alla presente delibera ovvero



che fossero richieste dal notaio rogante;

- **di trasmettere**, per fini conoscitivi, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.5 del D. Lgs n. 175/2016;

DATO ATTO CHE:

- alla stregua dell'art. 14, comma 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010 n. 122, "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" rientrano tra le "funzioni fondamentali dei comuni";
- il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale, la cui nozione è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell'ambiente), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e della magistratura contabile, è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa ad esso applicabile (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537, Corte dei Conti Lombardia, sez. controllo, pareri n. 263/2013, n. 457/2013, n. 531/2012);
- attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario e anche nazionale sono indifferentemente:

1) appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;

2) partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;

3) affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'Ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

- l'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. n. 138/2011 (convertito con L. n.148/2011) prevede che "*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo (...)*";
- con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al menzionato D. Lgs. n. 152/2006 prevede un'articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera;

VISTA

la L.R. 26.05.2016 n. 14, recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" che :

- ha stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata (art. 10, comma 1);
- per il predetto esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale in n. 7 Ambiti territoriali ottimali (ATO) (art. 23);
- al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ha previsto la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD) (art. 24);
- ha obbligato i Comuni della Campania di ciascun Ambito Territoriale Ottimale ad aderire agli enti di governo del rispettivo ATO, denominati Enti d'Ambito territoriale (EdA) (art. 25);
- consente, dalla sua entrata in vigore, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla stessa legge e che dette procedure prevedano



la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 40);

TENUTO CONTO

CHE ad oggi non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio di che trattasi in forma associata secondo la normativa regionale sopra specificata;

RILEVATO

CHE, in questo contesto, fattuale e giuridico, e nelle more dell'avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato, rimane, pertanto, ferma l'autonomia dei singoli comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno, tale orientamento risulta, infatti, confermato:

a) dalla giurisprudenza amministrativa che ha recentemente ribadito *“la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche, da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52);

b) dall'ANAC che – con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 – ha precisato che *“dall'analisi sistematica della normativa, emerge”* che *“il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio ‘associato’ di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse”,* cosicché *“nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente”;*

c) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che *“nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale”* (cfr. Corte dei conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457);

CHE, dall'analisi condotta sulla società *“MIRAMARE SERVICE S.R.L.”*, con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.° 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435, risulta che la stessa:

- ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;
- risulta in linea con la normativa e giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti *“in house”* in quanto lo statuto della predetta società prevede:

a) l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato);

b) il rispetto del requisito del Controllo Analogico in forma congiunta;

c) il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO CHE:

- a) con nota prot.n. 0003304 del 18.10.2017, questo Ente ha chiesto all'Amministratore Unico della



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



- suddetta Società l'adesione del Comune di Atrani, in qualità di socio, alla Società partecipata;
- b) con nota prot.n. 8875 del 19.10.2017, il Comune di Minori ha chiesto all'Amministratore Unico della suddetta Società l'adesione dello stesso, in qualità di socio, alla Società partecipata;
- c) che l'Assemblea dei soci di MIRAMARE SERVICE S.R.L., nella seduta del 31.10.2017, ha deliberato di accogliere le richieste di ingresso nel capitale sociale di Miramare Service Srl dei suddetti Comuni, dando mandato all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti conseguenti;

CONSIDERATO CHE:

- l'ingresso dei nuovi soci nel capitale sociale di "MIRAMARE SERVICE S.R.L." ha lo scopo, nell'interesse anche della società, di consentire ai Comuni stessi di affidare successivamente a detta società il servizio di igiene urbana nella forma di affidamento diretto a società "in house";
- l'acquisizione delle quote e il successivo l'affidamento "in house" alla Miramare Service Srl, consentirà il raggiungimento delle finalità sopra riportate;

PRESO ATTO CHE:

- l'aumento del capitale sociale sia riservato ai suddetti Comuni e che, di conseguenza, il diritto d'opzione risulti escluso per i soci attuali, ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, C.C.;
- l'operazione avverrà tramite un aumento di capitale con conferimento di denaro;

VISTA

la relazione dell'Amministratore Unico di "MIRAMARE SERVICE S.R.L. del 14.02.2018, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.1539 del 15.02.2018, dalla quale risulta che l'aumento del capitale sociale è previsto da Euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) **ad Euro 36.538,00 (trentaseimilacinquecentotrentotto e zero centesimi)**, con conseguente modifica dello Statuto sociale, mediante emissione di:

- 1) numero 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero) quote del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al **Comune di Atrani (SA)**, al prezzo complessivo di Euro 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero), di cui Euro 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 (zero virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ.;
- 2)omissis...

VISTA

la Relazione contenente le motivazioni previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica e allegata alla delibera di C.C. sopra richiamata, dalla quale risulta la sussistenza delle condizioni di legge per procedere all'acquisto di partecipazioni nella società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", nonché il conseguente affidamento alla stessa *in house providing* del servizio di igiene urbana di questo Comune;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

1. l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
2. gli artt. 183, comma 1, e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
3. l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATA

Integralmente la determinazione U.T.C. n. 36 del 10.05.2018 con la quale si è statuito di:

- liquidare alla società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.° 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435" la somma complessiva di Euro 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero), di cui Euro 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 (zero virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto



di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ., per l'acquisto di numero 1.563,00 (millecinquecentosessantatre virgola zero zero) quote del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al Comune di Atrani (SA), come da deliberazione di C.C. n. 22 del 23/04/2018 e secondo quanto previsto da relazione prot. n.1539 del 15.02.2018;

VISTI

Tutti gli atti inerenti alla costituzione della Società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.° 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435";

La relazione tecnica sul nuovo affidamento alla società "in house providing" ex art. 34 comma 20 D.L. 179/2012;

tutti gli atti tecnici relativi alla proposta del servizio da parte della Società predetta, il Capitolato d'oneri, la proposta tecnica ed il disciplinare tecnico in merito;

VISTA

La nota prot. 4027 del 28.09.2018 inerente al trasferimento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti dal Consorzio Comuni Bacino SA2 alla Società MiRAMARE Service srl;

RICHIAMATA

Integralmente la determinazione U.T.C. n. 118 del 18.10.2018 con la quale:

- si è affidato formalmente il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti, e smaltimento, alla Società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.° 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435", secondo le condizioni di cui agli atti tecnici richiamati;
- è stata impegnata la spesa presunta per l'anno 2018,

TENUTO CONTO

CHE occorre confermare l'affidamento ed impegnare la spesa per l'anno 2019 per il servizio di igiene urbana affidato alla ditta a margine con determinazione U.T.C. 118/2018, stimata in via presuntiva tenendo conto anche di eventuali conguagli, spese straordinarie, servizi nei giorni festivi e spese relative al personale straordinario, secondo le condizioni di cui agli atti tecnici richiamati;

Visto l'art. 163 comma 3 del T.U. di cui al D.lgs. n. 267/00, il quale prevede:

- al comma 1: *"Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."*;

- al comma 3: *"...Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza...."*;

- al comma 5: *"Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a) tassativamente regolate dalla legge;



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

- al comma 6: “I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis)”;

Dato atto che la gestione dei dodicesimi fa riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza del bilancio 2019 approvato con il bilancio pluriennale 2018-2020;

Visto che il D. Lgs 23 giugno 2015, n. 118 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili ha disposto che a partire dal 1 gennaio 2016, gli enti locali:

- adottano la classificazione delle entrate per titoli, categorie e capitoli/articoli e delle spese per missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli/articoli;

- dovranno gestire, in esercizio provvisorio, gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2018-2020 per l'annualità 2019, riclassificati secondo i nuovi schemi, senza poter più procedere al cosiddetto «ribaltamento» delle previsioni dell'esercizio precedente;

Considerato che, in base all'art. 3, comma 11, del D. Lgs. 118/11, la gestione e la registrazione contabile dei fatti gestionali, di entrata e di spesa, avviene applicando il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata ed in base al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la spesa è compatibile con il corrente regime di gestione provvisoria del bilancio e che l'impegno della spesa per il servizio in questione non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi

TENUTO CONTO

CHE la spesa presunta per l'anno 2019, stimata sulla base della proposta economica della Società e dei primi mesi di attività 2018 già fatturati, può presuntivamente quantificarsi in euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 centesimi), oneri fiscali inclusi;

CHE dai riscontri con l'Ufficio Ragioneria, è possibile impegnare l'importo complessivo di euro 240.000,00 onnicomprensivo in favore della Società Miramare Service srl, come generalizzata a margine, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti, e smaltimento sul territorio comunale per l'anno 2019 secondo la seguente ripartizione:

- o per euro 240.000,00 sulla missione 9, programma 3, titolo I°, macro aggregato 3, del bilancio pluriennale 2018-2020 Esercizio 2019;

DATO ATTO

CHE non è necessario acquisire il CIG giusta indicazione dell'ANAC – FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai punti “A8” e “C4”, in quanto fattispecie non rientrante nel perimetro della tracciabilità;

VERIFICATO

CHE Il DURC della ditta in oggetto, numero di protocollo INPS_13559546, con scadenza di validità al 26.04.2019, risulta regolare;

VISTI

Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Il DPR 207/2010;

Legge n° 69/2009 e ss.mm.ii.;



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Lo Statuto Comunale;

Il Regolamento di contabilità;

Le determine e gli atti pregressi dell'UTC riferite alla gestione del Servizio Ecologia;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria;

Visto il decreto sindacale n. 44 del 08.06.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 (e ss.mm.ii.);

D E T E R M I N A

1. **di** rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. **di confermare** l'affidamento formale del servizio raccolta, trasporto e spazzamento e smaltimento rifiuti sul territorio comunale di Atrani, alla Società In House Providing "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.° 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435", secondo le condizioni, le modalità, la durata ed i costi di cui agli atti tecnici richiamati in premessa e di cui alla relazione prot. n.1539 del 15.02.2018, di cui alla determinazione U.T.C. 118/2018, per l'anno 2019;
3. **che** la spesa presunta per il servizio nell'anno 2019, tenendo conto anche di eventuali conguagli, spese straordinarie, servizi nei giorni festivi e spese relative al personale straordinario, stimata sulla base della proposta economica della Società e dei primi mesi di attività nel 2018 già fatturati, ammonta a euro 240.000,00, oneri fiscali inclusi;
4. **di impegnare** l'importo complessivo di euro 240.000,00 onnicomprensivo in favore della Società Miramare Service srl, come generalizzata a margine, per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento e smaltimento rifiuti sul territorio comunale per l'anno 2019 secondo la seguente ripartizione:
 - o per euro 240.000,00 sulla missione 9, programma 3, titolo I°, macro aggregato 3, del bilancio pluriennale 2018-2020 Esercizio 2019;
5. **di stabilire** che i pagamenti saranno effettuati a valle dei servizi prestati regolarmente e previa emissione di regolare fattura;
6. **Di** pubblicare copia della presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009 (e ss.mm.ii.) per 15 giorni consecutivi;
7. **Di** trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per le procedure di contabilità e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000,n.267;
8. **Di dare atto che:**
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto relativo alla copertura finanziaria;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 , n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Fabrizio Polichetti



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs n.267/2000 (e ss.mm.ii.) il responsabile dell'area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile di Area finanziaria:

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Rag. Orleans Romano

La presente determina è trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Polichetti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Atrani per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Numero pubblicazione all'Albo Pretorio _____ del _____

Il Responsabile Del Procedimento
Sig. Pietro Camera

